

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

367° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	5
11 ^a - Lavoro	»	11

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti	<i>Pag.</i>	23
Riforma amministrativa	»	27

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	34
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	36

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	38
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1998

316^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il Ministro per la funzione pubblica Piazza.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa» (n. 345)**(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)(R139 b00, C01^a, 0027^o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre 1998.

Il presidente VILLONE rivolge un saluto al nuovo Ministro per la funzione pubblica e gli augura buon lavoro.

Ricorda, quindi, la discussione già svolta sullo schema di decreto in titolo e informa la Commissione che la relatrice ha predisposto una articolata proposta di parere, favorevole con osservazioni.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO si rimette alle considerazioni svolte nella seduta precedente e alla proposta di parere da lei elaborata in conformità all'andamento dell'esame.

Il senatore PINGGERA esprime apprezzamento per la proposta relativa all'articolo 15, comma 4, in cui si raccomanda di mantenere il testo vigente: a suo avviso, infatti, esso è di gran lunga preferibile alla modifica contenuta nello schema di decreto, che invece sarebbe illogica e contraddittoria.

Concorda il senatore ANDREOLLI, sottolineando che la modifica in questione arrecherebbe un *vulnus* al principio generale secondo il quale le norme di attuazione di uno statuto speciale non possono essere derogate da un decreto legislativo delegato.

Il senatore BESOSTRI, a nome del suo Gruppo, esprime consenso alla proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Il ministro PIAZZA rivolge un saluto alla Commissione, ringrazia il Presidente per le parole a lui dirette all'inizio della seduta e ritiene condivisibile, nelle linee essenziali, il parere predisposto dalla relatrice, che sottoporrà senz'altro alla considerazione del Consiglio dei ministri.

La Commissione, infine, conviene di accogliere la proposta di parere, favorevole con osservazioni, presentata dalla relatrice.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente VILLONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta plenaria.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 21 OTTOBRE 1998

155ª seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1998 (n. 350)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76: favorevole, con osservazioni) (R139 b00, C05ª, 0008º)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Lo schema di decreto dà attuazione per la prima volta al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota statale dell'8 per mille dell'IRPEF. Esso è stato il risultato di un intenso e proficuo dibattito e confronto parlamentare. Con il Regolamento si è posto fine ad una incerta procedura che, nel passato, ha dato luogo a perplessità e critiche in ordine all'utilizzazione delle somme disponibili, provenienti da tutte le parti politiche e parlamentari e che erano dovute in grande misura ad elementi di eccessiva discrezionalità, perfino di arbitrarietà, di scarsa trasparenza, ed anche, talvolta, di una non piena conformità delle singole scelte con le finalità e i criteri ispiratori della legge n. 222 del 1985.

La proposta in esame si presenta viceversa, al di là delle singole scelte di merito, come elaborata anche sulla base di criteri oggettivi e rispondenti ai requisiti di legge e regolamentari. Di ciò va dato atto al Governo, che ha così adempiuto correttamente ai compiti ad esso spettanti come anche richiesto ripetutamente dalla Commissione bilancio del Senato. In particolare è da apprezzare la presentazione della documentazione con le motivazioni sia pure succinte delle esclusioni.

L'accoglimento delle domande sembra rispondere ai requisiti e alle finalità previste dalla legge, con riferimento anche al carattere di straordinarietà degli interventi e dei progetti, per i quali si è richiesto il finanziamento. È da sottolineare il fatto, inoltre, che per la prima volta, nello schema di riparto, appaiono interventi per la fame nel mondo, nel passato pressoché trascurati.

La Commissione considera anche equilibrata la ripartizione per aree territoriali tra Nord, Centro e Sud del Paese, sia per numero di interventi, sia per entità dei finanziamenti.

La Commissione, comunque, valuta con preoccupazione sia la diminuzione in valore assoluto, sia pur modesto, rispetto all'anno scorso, della quota dell'8 per mille di diretta gestione statale, dovuta ad un numero inferiore di indicazioni da parte dei contribuenti, sia il fatto che, ripetendo prassi consolidate nel passato, la grande parte dei fondi disponibili sono utilizzati nel corso dell'anno finanziario al di fuori della procedura regolamentare.

La conseguenza è che la somma disponibile, per il 1998, si riduce ad un quinto delle originarie risorse aggravando le tendenze negative già verificatesi negli anni precedenti. Ciò è appesantito dal fatto che il prelievo di fondi con precedenti provvedimenti d'urgenza è al di fuori delle finalità della legge, con riferimento particolarmente al decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge n. 94 dell'8 aprile 1998.

In sostanza, per l'anno 1998, su una disponibilità di 175 miliardi, solo 35 di essi vengono ripartiti secondo le procedure del Regolamento.

La Commissione rileva la necessità anche che vengano motivate più esplicitamente le ragioni delle inclusioni delle domande, anche perché all'opposto non si comprende la ragione di esclusioni per tanti progetti non finanziati, come quello richiesto dalla Fondazione Gramsci, pure meritevole di accoglimento.

Accogliendo il rilievo già formulato nel parere della 7^a Commissione, la Commissione invita il Governo a fornire in futuro una «pur succinta motivazione dei pareri contrari resi dal Ministero del tesoro e dai Ministeri competenti sulle domande non accolte (elenco n. 6)».

La Commissione rileva anche la necessità dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento. Ci si riferisce in particolare all'articolo 8, comma 3, sulla relazione annuale al Parlamento in ordine all'erogazione dei fondi dell'anno precedente e alla verifica dei risultati ottenuti.

La Commissione considera che la ripartizione fra soggetti privati e soggetti pubblici sia sostanzialmente equa ed equilibrata, pur preveden-

do, anche in rapporto al numero delle domande presentate, una prevalenza delle pubbliche amministrazioni, essendo 11 gli interventi a favore di privati, 19 a favore dei Ministeri – di cui 13 per il Ministero dei Beni culturali e 6 per il Ministero degli interni, edifici di culto – e 14 a favore dei Comuni.

Infine, la Commissione ritiene che la forte espansione delle domande di finanziamento, passate dalle 56 per l'anno 1997 alle 495 per l'anno corrente, solleva l'opportunità di valutare ulteriori criteri di filtraggio per l'ammissibilità ai contributi statali. Il relatore, nel dichiararsi disponibile ad integrare la propria proposta con i suggerimenti che scaturiranno dal dibattito, osserva che l'esigenza di acquisire maggiori elementi di valutazione sulla decisione di riparto dei fondi consentirebbe anche di comprendere le ragioni dei pareri contrari formulati dal Ministero dei Beni culturali su richieste di finanziamento provenienti da organismi appartenenti allo stesso Ministero.

Il senatore FERRANTE, dopo aver espresso il proprio apprezzamento sulla proposta del relatore, evidenzia la necessità di acquisire elementi di maggiore dettaglio sulle richieste di finanziamento, al fine di avere una conoscenza esaustiva di tutti i progetti; rilevato che alcune iniziative, tra cui quella del Ministero dei Beni culturali relative ai beni librari, comprendono numerosi interventi di cui non viene data menzione singolarmente, osserva che si potrebbero ritenere erroneamente escluse iniziative che sono ricomprese in tali raggruppamenti: a titolo di esempio, non è stato in grado di individuare negli allegati trasmessi la richiesta di finanziamento della Società Geografica Italiana che, secondo informazioni in suo possesso, ha presentato la domanda nei termini prescritti. È, quindi, necessario acquisire indicazioni su tutte le richieste di finanziamento presentate, al fine di escludere dimenticanze o comportamenti arbitrari.

Il senatore FIGURELLI, dopo aver rilevato che non sembra si sia ancora pervenuti ad una piena applicazione a regime di una trasparente ripartizione delle risorse, sottolinea il progresso realizzato in termini di trasparenza e selezione degli interventi, grazie anche al contributo di tutti coloro che hanno partecipato costruttivamente alla redazione del Regolamento. Alcune osservazioni espresse dal relatore dovrebbero, a suo avviso, essere formulate in termini di esplicite richieste al Governo: in particolare, ricorda che è necessario evitare che la quota dello Stato dell'8 per mille si trasformi in fonte di copertura per singoli interventi, indebolendo in tal modo l'impianto complessivo della ripartizione. Per quanto riguarda la diminuzione delle indicazioni di destinazione allo Stato da parte dei contribuenti, ritiene importante – al fine di invertire tale grave tendenza – che siano predisposte campagne informative, evidenziando finalità ed utilizzazioni delle risorse. Dopo aver espresso apprezzamento per il finanziamento di interventi per la fame nel mondo e per la protezione civile, che presentano quei caratteri di straordinarietà e imprevedibilità previsti nel Regolamento, condivide l'esigenza di acquisire, al fine di rafforzare la trasparenza delle scelte effettuate, una mag-

giore documentazione sulla natura e finalità di ciascun intervento e sulle motivazioni di inclusione o esclusione delle singole richieste.

Il senatore CURTO ritiene che sarebbe opportuno che i contribuenti fossero informati dei risultati ottenuti attraverso l'utilizzazione degli stanziamenti derivanti dalla quota statale dell'8 per mille dell'IRPEF. Affinché, poi, la scelta sulla destinazione possa essere effettuata in modo consapevole, sarebbe anche necessario stabilire preventivamente gli obiettivi da perseguire.

Non risulta ancora chiaro, peraltro, il meccanismo decisionale che porta alla individuazione dei progetti da finanziare: chiede, in proposito, che venga fornita – a titolo di esempio – la documentazione relativa ai lavori di restauro della chiesa Maria Santissima Annunziata di Casarano in provincia di Lecce e del castello medievale situato nel comune di Moliterno in provincia di Potenza.

È dell'avviso, infine, che occorrerebbe non reiterare i finanziamenti a soggetti che ne sono già stati destinatari negli anni precedenti e dare priorità ai progetti presentati dagli enti locali.

La senatrice MANIERI condivide le valutazioni positive contenute nella relazione del senatore Guido De Martino sulle novità introdotte nel metodo di ripartizione dei fondi. Richiamandosi alle osservazioni contenute nel parere formulato dalla 7ª Commissione, sottolinea l'esigenza di acquisire le motivazioni che hanno portato alla esclusione di progetti sicuramente meritevoli di attenzione. Cita, a titolo di esempio, quello concernente il restauro del palazzo ducale situato nel comune di Seclì in provincia di Lecce: si tratta di un'opera per la quale l'amministrazione comunale ha impegnato rilevanti stanziamenti, sforzo che rischia di essere vanificato in conseguenza della esclusione dal riparto della quota dell'8 per mille. Si chiede se sia stata svolta una adeguata istruttoria sulle caratteristiche dell'iniziativa.

Il senatore MARINO dichiara il proprio pieno consenso con la proposta di parere formulata dal relatore, osservando che, se appare comprensibile non aver inserito nel riparto dell'8 per mille il progetto concernente il trasferimento in Etiopia dell'obelisco di Axum, è tuttavia necessario che il Governo si impegni ad individuare le risorse finanziarie idonee per la realizzazione di tale iniziativa.

Il senatore VEGAS ritiene che la scelta della destinazione a favore dello Stato della quota dell'8 per mille sia penalizzata dal fatto che non sia possibile, per i contribuenti, conoscere preventivamente le finalizzazioni specifiche degli stanziamenti. Richiamate, quindi, le proprie perplessità sull'attuazione della legge originaria, sia con riferimento ai criteri di ripartizione tra lo Stato e le diverse confessioni religiose sia relativamente alla polverizzazione degli interventi realizzati con la quota statale, sottolinea come sia incongruo che gli stanziamenti a favore dei ministeri – ivi compresi quelli

per il fondo edifici di culto – finiscano per rappresentare vere e proprie integrazioni agli stanziamenti ordinari di bilancio.

Concorda con la richiesta di acquisire le motivazioni dei pareri non favorevoli espressi dalle Amministrazioni competenti, segnalando in particolare la proposta dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi.

Il senatore VIVIANI considera non opportuno determinare un clima di concorrenzialità tra lo Stato e le confessioni religiose tra cui viene ripartito l'8 per mille. Si tratta, piuttosto, di rendere sempre più trasparente la utilizzazione della quota statale e di attribuire maggiori risorse ai progetti presentati dagli enti locali. Ciò, anche in considerazione del fatto che alla Amministrazione dei beni culturali è destinata una parte dei proventi derivante dalla gestione del Lotto.

Il senatore GIARETTA concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore ed in particolare sulla esigenza di fornire una adeguata motivazione dei pareri sfavorevoli espressi dalle Amministrazioni competenti e dal Ministero del tesoro.

Il sottosegretario MACCIOTTA è dell'avviso che con il Regolamento di attuazione emanato nel gennaio di quest'anno si sia compiuto un notevole passo in avanti nella direzione di una gestione trasparente delle risorse provenienti dalla quota statale dell'8 per mille dell'IRPEF. È però possibile fornire una documentazione ancora più completa delle domande presentate e delle motivazioni delle decisioni assunte: concorda, pertanto, con le richieste contenute in tal senso nella proposta di parere illustrata dal senatore De Martino.

Dopo aver chiarito che lo stanziamento a favore del Ministero dei beni culturali, finalizzato alla conservazione del patrimonio librario, costituisce l'attuazione dell'orientamento del Governo di attribuire una percentuale fissa di risorse agli interventi per i beni culturali che normalmente sono penalizzati, come i beni librari e archivistici, osserva che sarebbe opportuno integrare il criterio di ripartizione territoriale anche con altri criteri che possano disciplinare la discrezionalità delle scelte compiute nella destinazione dei finanziamenti. Precisa, quindi, che le utilizzazioni già previste nei provvedimenti d'urgenza emanati nel corso dell'anno sono, tranne che in un caso, coerenti con le finalità fissate dalla legge.

Esprime, infine, perplessità nei confronti della proposta di promuovere iniziative dello Stato per sollecitare la sottoscrizione a proprio favore da parte dei contribuenti e precisa che nel caso degli interventi realizzati dalle Amministrazioni dello Stato è inevitabile che essi siano integrativi degli stanziamenti già previsti dal bilancio ordinario.

Il presidente COVIELLO dichiara di concordare pienamente con lo schema di parere proposto dal relatore De Martino. Propone di integrarlo con la precisazione che il parere di nulla osta è condizionato all'approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, nel quale sono definiti gli importi finanziari considerati nel decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri. Propone anche di modificare la parte dello schema di parere concernente la richiesta di motivare le inclusioni e le esclusioni nel riparto dei fondi tra i diversi soggetti interessati, prevedendo specifici impegni del Governo in tal senso.

Il senatore FIGURELLI propone di inserire nel parere una specifica richiesta volta a integrare la documentazione fornita con l'indicazione dei progetti esclusi che non sono stati elencati negli allegati già distribuiti e con la motivazione di tali esclusioni.

Il relatore DE MARTINO Guido, dopo aver precisato di considerare non infondati i motivi di perplessità sollevati dal senatore Vegas in ordine a determinate modalità di attuazione della legge sull'8 per mille ed aver sottolineato che essi potrebbero essere però eliminati solo attraverso norme legislative di carattere interpretativo, concorda con le proposte di modifica suggerite dal Presidente Coviello e dal senatore Figurelli nonché sulle indicazioni fornite dalla senatrice Manieri e dal senatore Vegas relative rispettivamente al progetto presentato dal comune di Sicli in provincia di Lecce e dall'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi.

La Commissione approva, infine, la proposta di parere illustrata dal relatore Guido De Martino, come integrata dai suggerimenti emersi nel corso della discussione e accolti dallo stesso relatore.

La seduta termina alle ore 17,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 21 OTTOBRE 1998

275^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE***(3551) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 14 ottobre 1998.

Il PRESIDENTE fa presente che il mancato intervento di un rappresentante del Governo nella seduta odierna riflette una precisa direttiva impartita ai componenti dell'Esecutivo da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento. Alla stregua di tale direttiva, una volta intervenuto, alle ore 13 di oggi, il giuramento dei Ministri del nuovo Governo, i Sottosegretari attualmente in carica sono stati invitati ad astenersi dal pronunciarsi in ordine ai provvedimenti all'esame del Parlamento.

Nelle presenti condizioni, a termini di Regolamento, la Commissione potrebbe anche proseguire l'esame del provvedimento, inoltrandosi nella discussione degli articoli, pur in assenza di un rappresentante del Governo, trattandosi di un disegno di legge assegnato in sede referente. Tuttavia, considerato che vi sono ancora margini di tempo per la conclusione dell'esame in Commissione, propone che nella seduta di oggi si proceda unicamente all'illustrazione degli emendamenti, rinviandosi l'acquisizione del parere sugli stessi alla prossima seduta. In tale seduta, potrà evidentemente intervenire anche un rappresentante del nuovo Governo, in vista del successivo esame da parte dell'Assemblea, che avrà luogo presumibilmente nella giornata di mercoledì.

Il senatore MULAS rileva come la soluzione prospettata dal Presidente per l'esame del disegno di legge possa pregiudicare la possibilità di una corretta dialettica parlamentare sul provvedimento in conversione,

alla quale è coesistente la presenza di un rappresentante del Governo. Ricorda inoltre come nella seduta del 14 ottobre scorso il sottosegretario Garilli abbia dichiarato di ritenere necessario attendere, prima dell'espressione del parere del Governo, la conclusione del previsto confronto con le parti stipulanti dell'intesa del 12 novembre 1997 in ordine a taluni dubbi interpretativi.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame, così da consentire alla Commissione di interloquire con un Governo che si trovi nella pienezza delle sue attribuzioni.

Concorda con la proposta di rinvio formulata dal senatore Mulas il senatore GERMANÀ, il quale rileva altresì l'opportunità di una rapida definizione delle previste modifiche nella composizione della Commissione.

Il senatore PELELLA ritiene infondati i rilievi testè formulati dal senatore Mulas in ordine alla proposta del Presidente, ricordando come, secondo una prassi costante, i decreti-legge rientrino nel ristretto novero degli atti per i quali il Parlamento è tenuto a continuare i suoi lavori anche in presenza di una crisi di Governo. In coerenza con tale prassi, appare opportuno che la Commissione proceda senza indugio all'illustrazione degli emendamenti, rinviando alla seduta di martedì prossimo, quando vi sarà la possibilità della presenza di un rappresentante del nuovo Governo, l'espressione dei pareri sugli stessi.

Il PRESIDENTE rileva come l'eventuale scelta di procedere nella seduta odierna all'illustrazione degli emendamenti non comporti alcun pregiudizio per una corretta dialettica parlamentare, facendo presente che i rappresentanti del nuovo Governo potranno prendere contezza del dibattito di oggi attraverso la lettura del resoconto sommario.

Dopo che il senatore MULAS ha ribadito il suo dissenso, la Commissione accoglie quindi la proposta del Presidente di procedere nella seduta odierna all'illustrazione degli emendamenti, rinviando alla seduta che sarà convocata per martedì prossimo l'acquisizione dei pareri.

Il relatore Michele DE LUCA illustra quindi il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3551 di conversione del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza le misure di riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive finalizzate a favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 e seguenti, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

0/3551/1/11

IL RELATORE

Illustra infine l'emendamento 1.1, riferito al disegno di legge di conversione.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.19, diretto ad anteporre agli articoli del decreto-legge un articolo aggiuntivo, tendente ad inserire nella nuova disciplina un'anticipazione di talune previsioni del disegno di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, all'esame della Camera dei deputati. Ciò, anche in considerazione del fatto che l'*iter* di tale proposta presso l'altro ramo del Parlamento potrebbe essere meno spedito di quanto originariamente previsto, anche in relazione alla necessità di procedere alle numerose audizioni che sono state sollecitate.

Il relatore Michele DE LUCA illustra gli emendamenti 1.10 – diretto ad evidenziare il carattere transitorio della disciplina del decreto-legge, in attesa della nuova regolamentazione dell'orario di lavoro e del recepimento della direttiva 93/104/CEE – 1.14 e 1.13. Con riguardo a tale ultimo emendamento, sottolinea l'opportunità di prevedere che gli eventi particolari per i quali è ammesso il ricorso al lavoro straordinario siano individuati da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.20, diretto ad evidenziare che le prestazioni lavorative eccedenti la quarantesima ora costituiscono lavoro straordinario. In risposta poi ad un quesito rivolto-gli dal senatore Mulas, chiarisce che le modalità per il recupero delle prestazioni di lavoro straordinario previsto dal capoverso 1-ter dello stesso emendamento 1.20 potranno essere definite dalle parti sociali. Illustra poi gli emendamenti 1.27 e 1.21, quest'ultimo diretto a chiarire che il computo dei massimali per le prestazioni di lavoro straordinario va calcolato con riferimento all'orario normale di lavoro fissato dalla legge n. 196 del 1997, e cioè 40 ore settimanali. Illustra quindi gli emendamenti 1.26, 1.22, 1.23 e 1.24, l'ultimo dei quali diretto ad incrementare l'importo delle sanzioni previste per la violazione della nuova normativa; illustra infine l'emendamento 1.25.

Il senatore RUSSO SPENA illustra l'emendamento 1.16, diretto ad introdurre un meccanismo transitorio in tema di massimali per il ricorso al lavoro straordinario, in attesa della definitiva entrata a regime del limite delle 35 ore settimanali prevista per il 1o gennaio 2001 alla stregua del programma del Governo Prodi e delle intese che hanno preceduto il varo del nuovo Governo. Si tratta in sostanza di prevedere la progressiva riduzione dei massimali dell'orario settimanale di lavoro ammissibile, comprensivo dello straordinario.

Illustra poi l'emendamento 1.17, diretto a ridurre i massimali per il ricorso allo straordinario previsti dal comma 1 dell'articolo 1 del decre-

to-legge, capoverso 2, da 250 ore annuali e 80 trimestrali a 150 ore annuali e 40 trimestrali.

Il senatore ROSSI, dopo avervi apposto la propria firma, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.6 e 1.7.

Il senatore BATTAFARANO, dopo avervi apposto la propria firma, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, presentati dal senatore Manzi, impossibilitato a partecipare alla seduta.

Il senatore PELELLA illustra gli emendamenti 1.18 , 1.11 e 1.5, quest'ultimo tendente a precisare che il limite generale di 250 ore annuali e 80 trimestrali per il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario non può essere derogato dalle eventuali specifiche previsioni in sede di disciplina collettiva. Illustra infine gli emendamenti 1.4 e 1.15.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 1.12.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,05.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3551
DI CONVERSIONE**

Art. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248».

1.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3551

al testo del decreto-legge

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 01

(Disposizioni in materia di orario di lavoro)

1. L'orario normale di lavoro è fissato in quaranta ore settimanali. Dal 1° gennaio 2001 l'orario normale di lavoro è fissato in trentacinque ore settimanali.

2. Gli accordi collettivi, anche a livello aziendale, possono stabilire orari contrattuali settimanali inferiori.

3. Gli accordi collettivi possono stabilire che l'orario contrattuale settimanale, fatto salvo il limite orario di cui al comma 4, sia espresso come media effettuata sui periodi plurisettemanali fino ad un limite di quattro mesi.

4. L'orario massimo di lavoro è fissato in quarantotto ore settimanali. I prestatori di lavoro devono concordare con i datori di lavoro, per le prestazioni di lavoro effettuate oltre le quarantotto ore settimanali, un recupero obbligatorio corrispondente.

5. I contratti collettivi o, in mancanza, i contratti individuali, determinano le maggiorazioni retributive spettanti ai lavoratori per ogni ora eccedente il limite dell'orario normale di lavoro.

6. Per ogni ora eccedente l'orario normale settimanale si applicano le seguenti maggiorazioni contributive:

a) dieci per cento per le ore comprese tra le quarantuno e le quarantaquattro;

b) venti per cento per le ore comprese tra le quarantacinque e le quarantotto;

c) cinquanta per cento per le ore superiori a quarantotto;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2001, cinque per cento per le ore comprese tra le trentasei e le quaranta.

7. Ciascun lavoratore non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi ed ha diritto ad almeno undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore e ad un periodo di riposo settimanale minimo ed ininterrotto di ventiquattro ore.

8. Per orari lavorativi giornalieri compresi tra le sei e le nove ore giornaliere è assicurata a ciascun lavoratore una pausa di almeno trenta

minuti. Qualora la giornata lavorativa superi le nove ore la pausa assicurata a ciascun lavoratore è di almeno quarantacinque minuti.

9. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite di almeno quattro settimane; i contratti di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore. Nel caso di orario espresso come media dell'orario normale, ai sensi di quanto stabilito al comma 3, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge un decreto in cui sono individuate le attività e le prestazioni escluse dall'applicazione della disciplina dell'orario normale di cui al comma 1 e di quelle per cui è consentito, in casi eccezionali, il superamento dell'orario massimo di lavoro di cui al comma 4.

11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, adotta uno o più decreti per regolare l'orario lavorativo degli addetti ad attività che comportino lavoro notturno o prestazioni che comportino particolari rischi o sforzi fisici o mentali.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono altresì versate a tale Fondo le somme derivanti dalle maggiorazioni contributive di cui all'articolo 01, comma 6».

1.19

RIPAMONTI

Art. 1.

Al comma 1, alinea, inserire all'inizio le seguenti parole: «In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro e del recepimento della direttiva 93/104/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1993,».

1.10

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Nelle imprese industriali il datore di lavoro ricorre alle prestazioni di lavoro straordinario dando motivata comunicazione, entro ventiquattro ore dall'inizio di tali prestazioni, alla Direzione provinciale del

lavoro – Settore ispezione del lavoro competente per territorio. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario può essere richiesto per i primi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, esclusivamente in caso di superamento delle 46 ore settimanali; per i successivi 180 giorni esclusivamente in caso di superamento delle 44 ore settimanali; per i successivi 180 giorni esclusivamente in caso di superamento delle 40 ore settimanali; per i successivi 180 giorni esclusivamente in caso di superamento delle 36 ore settimanali. A partire dal 1° gennaio 2001 il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario è possibile esclusivamente a partire dal superamento delle 35 ore settimanali».

1.16

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con i seguenti:

«1. È considerato orario straordinario quello superiore alle quaranta ore settimanali. In caso di superamento delle quarantaquattro ore settimanali il datore di lavoro informa, entro ventiquattro ore dall'inizio di tale prestazione, la Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezione del lavoro competente per territorio.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è considerato orario straordinario quello superiore alle trentacinque ore settimanali. Per ogni ora eccedente le trentacinque ore settimanali, compresa tra le trentasei e le quaranta ore settimanali, si applica una maggiorazione contributiva del cinque per cento. L'ammontare delle maggiorazioni contributive di cui al presente comma deve essere versato al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-ter. I prestatori di lavoro hanno diritto a recuperare le prestazioni di lavoro straordinario mediante il ricorso a riposi compensativi cumulabili con congedi parentali e formativi. Tale recupero non può essere inferiore al cinquanta per cento delle ore settimanali.

1-quater. Non può essere richiesto lavoro straordinario ai minori di anni 18 e alle donne in gravidanza.».

1.20

RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «nelle imprese industriali» aggiungere le seguenti: «ed artigianali».

1.8

LAGO

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «delle 48 ore settimanali» con le altre: «delle 40 ore settimanali».

1.1

MANZI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario,» con le parole: «45 ore settimanali complessive, ovvero del limite, se inferiore, previsto dai contratti collettivi di lavoro come somma dell'orario normale e di quello straordinario».

1.18

PELELLA

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «48», con la seguente: «45».

1.11

PELELLA, TAPPARO, PILONI, GRUOSSO, MONTAGNINO

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «competente per territorio», aggiungere le seguenti: «, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo ed impartisce, ove occorra, opportune disposizioni».

1.12

MONTAGNINO, DUVA, TAPPARO, GRUOSSO

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il ricorso al lavoro straordinario è, in ogni caso, ammesso per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali».

1.5

PELELLA

Al comma 1, sostituire il capoverso 2, con il seguente:

«2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto ed è ammesso soltanto previo accordo collettivo tra le parti anche a livello aziendale, o, in sua mancanza, previo accordo scritto tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali o a 80 ore trimestrali per ciascun prestatore di lavoro interessato».

1.27

RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «deve» aggiungere l'altra: «preferibilmente».

1.9

LAGO

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «disciplina collettiva applicabile», aggiungere le seguenti: «più favorevole per i lavoratori.».

1.14 DE LUCA Michele, PELELLA, TAPPARO, GRUOSSO, PILONI,
BATTAFARANO, MONTAGNINO

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «250 ore annuali e a 80 ore trimestrali» con le seguenti: «400 ore annuali e a 100 ore trimestrali.».

1.6 LAGO

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali» con le seguenti: «per un periodo non superiore a 150 ore annuali e a 40 ore trimestrali.».

1.2 MANZI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali» con le seguenti: «per un periodo non superiore a 150 ore annuali e a 40 ore trimestrali.».

1.17 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole da: «non superiore» fino alla fine, con le seguenti: «pari a quello di cui al comma 1.».

1.4 PELELLA

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «calcolate con riferimento all'orario normale di lavoro fissato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.».

1.21 RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in ogni caso contenuto nell'ambito delle due ore giornaliere e otto ore settimanali.».

1.15 PELELLA, TAPPARO

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-... Nei casi in cui la contrattazione collettiva abbia previsto orari di lavoro inferiori all'orario normale di lavoro indicato al comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il limite massimo dello straordinario di due ore giornaliere e di dodici ore settimanali nonché di 80 ore trimestrali e 250 ore annuali, deve essere calcolato sulla base dell'orario normale di lavoro previsto dagli accordi stipulati internamente tra le parti sociali.».

1.26

RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 3, lettera a), sostituire la parola: «eccezionali» con l'altra: «particolari».

1.7

LAGO

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera c).

1.22

RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 3, lettera c), dopo le parole: «eventi particolari», aggiungere le seguenti: «individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.».

1.13

DE LUCA Michele, DUVA, PELELLA, PILONI, TAPPARO

Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

«3-... Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dovrà dare comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente rappresentative sul piano nazionale.».

1.23

RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «da lire 50.000 a lire 150.000» con le altre: «da lire 1.000.000 a lire 2.500.000».

1.3

MANZI

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «da lire 50.000 a lire 150.000» con le seguenti: «da lire 500.000 a lire 1.500.000».

1.24

RIPAMONTI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al *part-time*, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.».*

1.25

RIPAMONTI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 11,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0057^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla regione Lazio (relatore: senatore Iuliano)
(A310 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che il relatore ha illustrato la proposta in titolo nella seduta del 14 ottobre scorso. Lo invita a prendere la parola.

Il senatore Giovanni IULIANO, *relatore*, rifacendosi a quanto espresso in sede di illustrazione, fa presente che è opportuno inserire alcune notazioni riguardanti la gestione dei rifiuti nel comune di Roma.

Osserva che in esso viene prodotto il 7,73 per cento dei rifiuti solidi urbani italiani: è un quantitativo considerevole, che naturalmente aumenterà con il Giubileo, essendo previsto l'arrivo di decine di milioni di persone.

A Roma il valore della raccolta differenziata si aggira attorno al 6 per cento, mentre per l'anno duemila dovrebbe attestarsi al 15 per cento richiesto dalla normativa vigente: tale valore significa immettere sul mercato del recupero un quantitativo tale da far sorgere il dubbio che sia possibile gestirlo. Sono quindi necessari immediati investimenti per

far sì che non siano resi inutili gli sforzi che stanno compiendo le aree metropolitane, compresa la città di Roma, per adeguarsi alla normativa nazionale.

Rileva in seguito che i rifiuti solidi urbani prodotti a Roma vengono convogliati presso la discarica di Malagrotta, in cui è stato realizzato un impianto di preselezione capace di trattare circa mille tonnellate giornaliere da inviare al recupero, mentre l'impianto di compostaggio di Fiumicino ha un valore residuale e potrà rappresentare una valida alternativa quando la raccolta differenziata secco-umido sarà realizzata efficacemente sull'intero territorio urbano.

Prosegue sottolineando che a Roma è stata rilevata la presenza di numerose discariche abusive, di piccole e medie dimensioni: è confortante sapere che l'Azienda municipalizzata ambiente ha avviato un piano per bonificarle.

Concludendo rileva che solo recentemente la regione Lazio ha istituito l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, come espressamente richiesto dalla legge n. 61 del 1994: tale struttura tuttavia non è ancora operativa e ciò determina un giudizio critico sull'attività della regione e delle provincie, dimostratasi decisamente debole per quanto riguarda i controlli posti in essere.

Il Presidente Massimo SCALIA, facendo riferimento all'entrata in funzione dell'impianto di separazione dei rifiuti di Santa Palomba in provincia di Roma, segnala una problematica di rilievo nazionale e non solo laziale: la raccolta ed il recupero della plastica dai rifiuti solidi urbani. A tale proposito, ricorda che la Camera sta esaminando un provvedimento in materia ambientale, che prevede il trasferimento al CONAI del coordinamento obbligatorio dei consorzi volontari.

Segnala al relatore anche di valutare l'opportunità di inserire nella relazione una notazione sui traffici di rifiuti radioattivi che hanno interessato, seppur marginalmente, il Lazio.

Il senatore Giovanni IULIANO, *relatore*, auspica l'approvazione del provvedimento riguardante il CONAI testè citato e rileva che la questione dei rifiuti radioattivi interessanti la regione Lazio è ancora all'attenzione della magistratura. Terrà in ogni caso conto delle osservazioni del Presidente Scalia.

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA, non chiedendo altri commissari la parola, fa presente che il termine ultimo per la presentazione di eventuali proposte emendative è fissato alle ore 18 di martedì 27 ottobre 1998.

Seguito dell'esame del documento relativo agli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile (relatore: deputato Franco Gerardini)

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che il relatore ha illustrato il documento in titolo nella seduta dell'8 ottobre scorso. Lo invita a prendere la parola.

Il deputato Franco GERARDINI, *relatore*, non ha nulla da aggiungere a quanto detto in sede di illustrazione.

Il Presidente Massimo SCALIA ritiene opportuno prevedere, per la gestione delle campagne informative sul sistema di ecogestione ed *audit* sul marchio europeo e nazionale di qualità ecologica, l'affidamento al Ministero dell'ambiente piuttosto che alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ritiene anche opportuno affidare al coordinamento del Ministero dell'ambiente la definizione e l'aggiornamento delle linee guida relative ai percorsi formativi per i consulenti ambientali, nonché dei requisiti minimi da possedere.

Osservato che è necessario articolare in maniera diversa le semplificazioni amministrative per le imprese il cui sito sia stato registrato secondo il regolamento CEE n. 1836 del 1993, si sofferma sulla parte dell'articolato che si occupa della comunicazione alla competente autorità, da parte delle imprese, del superamento delle non conformità ambientali: potrebbe essere opportuno un suo stralcio dal documento in esame ed il suo inserimento nei provvedimenti relativi all'introduzione nel codice penale della figura riguardante il delitto ambientale, in esame presso le Commissioni giustizia delle due Camere dall'aprile e dal giugno scorsi.

Il senatore Giovanni IULIANO svolge alcune considerazioni sulle parti del documento che riguardano la comunicazione delle imprese all'autorità competente delle modifiche agli impianti esistenti nei siti registrati ai sensi del predetto regolamento CEE, nonché la possibilità di non richiedere una nuova valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto in un sito registrato.

Il deputato Franco GERARDINI, *relatore*, consente con la proposta avanzata dal Presidente Scalia sull'affidamento al Ministero dell'ambiente delle campagne informative e della definizione delle linee guida per i consulenti ambientali, anche se in tal caso potrebbe essere necessario prevedere il concerto con il Ministero dell'industria.

Mostra piena disponibilità ad approfondire le problematiche connesse alle semplificazioni amministrative per le imprese, anche tenendo conto dei provvedimenti in corso di esame parlamentare. Ritiene infine possibile uno stralcio della parte riguardante il superamento delle non conformità ambientali, anche in relazione all'esame dei progetti di legge per l'introduzione nel codice penale del delitto ambientale.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il Vicepresidente Gerardini, facendo presente che il termine ultimo per la presentazione di eventuali proposte emendative è fissato alle ore 18 di mercoledì 28 ottobre 1998.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 28 ottobre 1998, alle ore 13, per le votazioni relative alla proposta di relazione sulla regione Lazio, nonché giovedì 29 ottobre 1998, alle ore 13, per le votazioni relative al documento sugli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile.

La seduta termina alle ore 12,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali, professor Ernesto Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 12,10.

Schema di decreto legislativo recante il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Inizio dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0021^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, illustrando il provvedimento, fa presente che la ricerca scientifica e tecnologica rappresenta un fattore decisivo nello sviluppo economico e sociale. I caratteri della ricerca, la sua struttura, il grado e le modalità di proiezione nell'economica, nell'organizzazione sociale e nelle funzioni di governo, sono oggi sottoposte, più che in altri momenti, alla necessità di continui adeguamenti sotto la spinta dei grandi e rapidi mutamenti dei mercati, delle tecnologie, delle organizzazioni e dei rapporti competitivi tra le grandi aree-sistema in cui si articola il mondo.

Questo nuovo e dinamico quadro impone un aggiornamento della ricerca italiana.

Lo schema in esame congiuntamente ai decreti legislativi relativi all'ENEA e all'ASI, ha l'obiettivo di collocare l'Ente principale della ricerca in Italia nell'ambito di una nuova politica e di una diversa strutturazione della ricerca scientifica e tecnologica italiana.

La delega di cui agli articoli 11, comma 1, lettera *d*), 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fa riferimento al riordino globale del CNR

nell'ambito di una razionalizzazione degli interventi di promozione e di sostegno delle ricerche, di cui i preliminari riferimenti sono stati espressi nella «Relazione sulle linee di riordino del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica» presentata alla Camera dei deputati dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il 31 luglio 1997 e contenuti nelle disposizioni generali sulla ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Come si sottolinea nella relazione allo schema del decreto legislativo, si ribadisce, per il CNR la «funzione primaria di svolgere, attraverso i propri organi, ricerca avanzata, fondamentale e applicata, sia per il mantenimento e lo sviluppo della propria competitività scientifica, che per essere pronto ad intervenire efficacemente e tempestivamente nei settori strategici definiti dal sistema di programmazione nazionale».

La riforma del CNR si indirizza principalmente a ridefinire il mandato istituzionale attraverso l'esaltazione delle capacità scientifiche interne e il rafforzamento delle collaborazioni esterne all'Ente. Infatti, per quest'ultimo aspetto la riforma mira anche ad accrescere l'integrazione delle capacità scientifiche nel sistema complessivo della ricerca, sia con l'insieme delle autonomie universitarie con le quali si coglie la necessità di rinnovare le modalità del rapporto sia nelle relazioni di collaborazione con le altre realtà pubblica e privata, con una più ampia e strutturale attenzione ai rapporti internazionali. Altrettanto rilevante appare l'indicazione per un maggiore impegno nel trasferimento e nella diffusione dell'innovazione scientifica e tecnologica, per accrescere la competitività del sistema economico, la qualificazione del sistema di governo pubblico, l'avanzamento civile e sociale.

La struttura organizzativa del CNR dovrà configurarsi in modo tale da poter rispondere ad un rinnovato sistema decisionale (con nuovi organi, più chiare e incisive procedure di programmazione, coordinamento, valutazione, selezione e attuazione delle scelte).

La transizione tra l'attuale realtà dell'Ente e la sua configurazione futura necessiterà di un'attenta attività di governo, soprattutto per evitare incongruenze tra la programmazione e gli indirizzi generali espressi dal Parlamento e dal Governo e l'operatività del CNR.

Su questo scenario di riferimento si collocano specifiche indicazioni di riforma e gli indirizzi di fondo contenuti nel provvedimento.

Il primo e forse il più rilevante di tali aspetti è la conferma del carattere «generalista» dell'attività di ricerca del CNR nel quadro di una piena autonomia, solo e necessariamente condizionata dal rispetto degli indirizzi del Parlamento e del Governo.

La definizione delle funzioni dell'Ente mette in luce il carattere innovativo del modello organizzativo e decisionale con le modalità di funzionamento della propria rete di ricerca, la progettazione e lo sviluppo dei programmi, il maggiore orientamento dei risultati della ricerca stessa verso un interfacciamento più diretto e diffuso con le esigenze di sviluppo economico e sociale, una più accentuata e qualificata presenza nella formazione e una ulteriore valorizzazione del già alto peso del CNR nella normazione tecnica.

Per rendere più efficace e puntuale l'utilizzo delle proprie competenze e anche per meglio sinergizzarle con il contesto esterno, viene prevista una maggiore autonomia dell'Ente nella partecipazione alla costituzione di società e consorzi e nella operatività, sotto forma anche di convenzioni o accordi, con fondazioni e società.

La struttura di comando e controllo dell'Ente viene semplificata e resa più efficace. Tuttavia tale nuova struttura appare assai concentrata, e non sufficientemente correlata con il Comitato scientifico.

La funzione di governo dovrà muoversi a partire da una programmazione su base triennale (Piano triennale di attività) coerentemente con la programmazione nazionale espressa dal Parlamento e dal Governo (Piano nazionale di ricerca) e nel rispetto delle scelte in campo di ricerca dell'Unione Europea.

Il sistema di due livelli di programmazione permette di ridurre i controlli troppo analitici del Governo sull'attività del CNR, ponendo come unici adempimenti del MURST l'approvazione del Piano triennale di attività dell'Ente, la visione dei bilanci annuali, oltre ai controlli di competenza della Corte dei Conti (con le stesse modalità cui esso viene compiuto per l'Università).

L'autoriforma che il CNR è chiamata a compire mediante i regolamenti di organizzazione e amministrazione, dovrà rispettare alcuni criteri direttivi che vengono posti nel decreto legislativo e con il controllo di coerenza di tali regolamenti che sono di competenza del MURST.

Dunque notevole rilievo, nel quadro della riorganizzazione dell'Ente, assumono i criteri direttivi espressi dal decreto in discussione, che vanno dalla definizione degli organi del CNR alla istituzione del comitato scientifico, a quella del sistema di valutazione, alle modalità di attribuzione della direzione degli istituti, per citare i principali.

Ma è nella ridefinizione della rete scientifica CNR che si colgono gli aspetti organizzativi più rilevanti e impegnativi e anche rischiosi della riforma. Infatti vengono indicate aggregazioni interne e ridefinizione dei rapporti esterni, in particolare con la presenza del CNR nell'Università. Occorre evitare che nel medio-lungo termine i macro istituti che potrebbero determinarsi, tendano ad attonizzarsi dalla rete scientifica del CNR, sino a spezzare la unitarietà dell'Ente, che è un elemento fondamentale da salvaguardare.

Infine nel rapporto con il personale vengono previste meccanismi per la mobilità e il reclutamento che, tuttavia, dovrebbero inserirsi in un quadro che veda contestualmente la soluzione a situazioni squilibrate in relazione ai problemi dei cosiddetti «sottoinquadri» e della notevole presenza di personale, al di là del fisiologico, inquadrato con contratti a tempo determinato.

Passando ad illustrare l'articolato, fa presente che all'articolo 2 parrebbe necessario assegnare un maggiore ruolo internazionale al CNR, in particolare per le collaborazioni scientifiche e tecnologiche e per la partecipazione del nostro Paese a programmi scientifici internazionali a carattere intergovernativo.

Ma soprattutto nella formazione e nel trasferimento dei risultati della ricerca si potrebbero ulteriormente precisare la portata di queste funzioni strategiche.

Nel caso della formazione non pare opportuno non menzionare esplicitamente il ruolo CNR anche nei corsi di dottorato di ricerca e nelle scuole di specializzazione, il rapportarsi con le competenze delle Regioni in materia di formazione professionale post-diploma e post-laurea. Nel trasferimento dei risultati della ricerca occorre impegnare più decisamente e concretamente il CNR nella diffusione dell'innovazione, seppure non in modo diretto, mantenendo il carattere pre-competitivo della ricerca, ma a supporto (formativo e di network scientifico e tecnologico) tangibile delle esigenze di sviluppo del sistema economico nazionale. In particolare il CNR potrebbe favorire la formazione e lo sviluppo di imprese tecnologicamente molto avanzate, facendo in modo che propri ricercatori svolgano anche direttamente in tali imprese una azione di apporto scientifico e tecnologico (spin-off) in una logica precompetitiva di sviluppo dei risultati della ricerca interna.

Questo aspetto, assente nel decreto, andrebbe definito per gli elementi autorizzativi, relativi agli orari, riconoscimento economico dell'apporto CNR, eccetera.

Osserva inoltre che gli strumenti del CNR per perseguire la propria missione, dovrebbero aprirsi maggiormente alla dimensione internazionale, ad esempio, concorrendo alla formazione di centri di ricerca a livello sovranazionale con istituzioni scientifiche di altri Stati, con una priorità a quelle dell'Unione Europea, già incorporando la previsione di allargamento ai nuovi paesi dell'Est europeo.

Con la riforma, gli organi di governo del rinnovato CNR (articolo 4), vengono a disporre di una valenza manageriale adeguata, che, tuttavia, rischia di creare effetti distorti se la valenza scientifica in tali organi non mantiene una sufficiente presenza. Infatti in caso contrario si rischia di avere una forma di «aziendalismo» inadeguato alla specificità di un Ente che compie ricerca scientifica e tecnologica.

Questo vale in particolare per il rapporto del Consiglio direttivo con il Comitato scientifico (articolo 6), dove una pura funzione di supporto di quest'ultimo rende insufficiente l'apporto di competenza scientifica al massimo organo di governo dell'Ente. Dunque occorre rafforzare il peso nel processo decisionale del CNR del Comitato scientifico. A questo proposito il Comitato scientifico potrebbe rapportarsi strutturalmente con l'insieme dei Comitati scientifici nazionali (comitati previsti nel decreto legislativo generale della ricerca). In questo quadro il Comitato scientifico non può non essere un organo del CNR, così come il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, oltre al Presidente. Per questa ragione i rappresentanti interni del Comitato scientifico devono essere elettivi.

Per dare uno spazio ampio e reale all'autonomia del CNR parrebbe opportuno rendere più stringenti gli indirizzi generali che indicarne la programmazione nazionale della ricerca rispetto ai piani triennali

dell'Ente (articolo 5): questi ultimi dovrebbero essere conformi e non solo coerenti con i, presumibilmente pochi e di grande livello, indirizzi generali. Da questa vincolante conformità può derivare un'autentica e legittima autonomia per la strutturazione e la operatività dell'Ente.

Le indicazioni che vengono date nello schema di decreto legislativo per la formulazione dei regolamenti (articolo 6) appaiono assai particolareggiate, forse così limitando la necessaria organicità che deve poter esprimere il CNR in termini di autoriforma.

L'articolo 6 dovrebbe offrire l'opportunità di precisare il ruolo del Comitato scientifico che, come già sottolineato in precedenza, deve poter supportare in modo più diretto la formazione delle scelte che vengono poi espresse nella programmazione del CNR. Inoltre va fissato il numero dei componenti del Comitato scientifico che se certamente non appare opportuno che sia un organo pletorico, nel contempo non può essere eccessivamente contenuto (una proposta equilibrata può essere tra i venti o trenta componenti, complessivamente, più il presidente): i membri interni di questo comitato dovrebbero essere elettivi.

L'aspetto tra i più rilevanti della riforma del CNR è la riconfigurazione della propria rete scientifica (articolo 7). Non pare che la proposta del governo ecceda in una logica meccanicistica, vale a dire ricercare l'ottimizzazione delle finzioni della struttura di ricerca mediante la valorizzazione della dimensione e delle economie di scala, tuttavia occorre fare pesare sufficientemente la capacità scientifica come valore di riferimento per il riordino della rete.

La strada di una valorizzazione in cui pesa eccessivamente la astratta ottimizzazione dimensionale rischia di favorire forme di autonomizzazione dei nuovi macro-istituti, che si verrebbero a determinare, che potrebbero, nel tempo, anche non volutamente, disarticolare quel grande network di conoscenze e competenze scientifiche che è espresso dall'unitarietà del CNR.

Disciplinando i controlli (articolo 8) occorre non escludere la partecipazione del personale nella fase di preparazione dei regolamenti da parte del Consiglio direttivo.

La partecipazione del personale del CNR al processo di riforma non è solo una necessità ma anche una opportunità. A questo proposito occorre prevedere spazi e tempi adeguati per la presentazione di osservazioni e proposte agli schemi di regolamento che via via il Consiglio direttivo predisporrà per la ridefinizione organizzativa e funzionale dell'Ente.

Il grado di autonomia dell'Ente nell'utilizzo delle risorse finanziarie (articolo 9) non è solo un problema di ordine quantitativo. A questo proposito andrebbe meglio chiarito che il Governo (MURST e altri ministeri) dà solamente gli indirizzi attraverso il piano triennale nazionale e ne controlla successivamente la coerenza e il rispetto. In caso contrario, se il vincolo finanziario da parte del Governo risultasse eccessiva-

mente di dettaglio, si produrrebbero probabili rigidità e vischiosità che limiterebbero l'ottimizzazione della funzione di governo che dovrà esprimere il Consiglio direttivo, con pregiudizio all'efficacia della funzione di ricerca dell'Ente.

Se il progetto di riforma del CNR proposto assume un carattere assai innovativo, in particolare per la funzionalità del sistema organizzativo e di comando e controllo, non completamente coerente con tale aspetto appare l'utilizzo del personale (articolo 10). Infatti si resta ancora vincolati alla logica della pianta organica, mentre si renderebbe più opportuno, per adempiere alla missione a cui l'Ente è preposto, poter fare riferimento al rapporto delle risorse umane con i vincoli di bilancio, definendo un parametro tra spesa per il personale e spesa corrente, oppure spesa generale.

Inoltre andrebbe definito con apposito e autonomo provvedimento la questione del fenomeno diffuso dei sottoinquadri ed anche un riconoscimento, coerente con l'indirizzo generale dell'articolo 10 del provvedimento in esame dei contrattisti ex articoli 23 e 36. Va dunque posta in una dimensione strategica la politica di reclutamento e valorizzazione delle risorse umane, che tenga anche conto dell'«invecchiamento» che ha subito il personale di ricerca, a causa della notevole limitazione del numero di concorsi negli anni passati.

La proposta che emerge dallo schema di decreto legislativo per la mobilità con l'Università (articolo 11) è di massima accettabile, se si tiene conto che nella sostanza si tratta di una mobilità limitata. Infatti la diversità di *status* giuridico tra ricercatore CNR e ricercatori universitari limita le possibilità di massimizzare la mobilità bidirezionale. Per recuperare lo squilibrio, che penalizza i ricercatori CNR, occorrerebbe riportare tutti a inquadramenti simili. La mobilità dovrebbe essere resa agibile, senza penalizzazioni, anche per i trasferimenti definitivi di personale amministrativo e tecnico in forma bidirezionale, sia con l'Università, sia con gli altri centri di ricerca.

La fase transitoria (articolo 12) dovrebbe anche essere il momento in cui si normalizzano situazioni distorte in materia di personale (sottoinquadri e personale a tempo determinato), come già detto in precedenza.

In questa fase, in cui per via regolamentare si svolgerà la maggior parte del rinnovamento dell'Ente, parrebbe opportuno, per i due componenti del Consiglio direttivo di designazione dell'Assemblea delle scienze e delle tecnologie, avere una soluzione provvisoria, in vista della futura nomina, che verrà fatta da tale Assemblea. I due rappresentanti provvisori della comunità scientifica potrebbero essere eletti dai 319 direttori degli attuali istituti del CNR o con altra formula, che, comunque, mantenga il carattere elettivo.

Conclude osservando che molti aspetti contenuti nel decreto legislativo oggetto di valutazione in questa Commissione vanno estesi alla

generalità degli enti di ricerca (escluso quelli strumentali): in particolare le indicazioni relative al personale, la mobilità con l'Università, l'attività nella formazione, la partecipazione alla costituzione di società, fondazioni e consorzi, i controlli della Corte dei Conti, la programmazione dell'attività.

Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in attuazione degli articoli 11 e 18 della 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0020^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta di martedì 20 ottobre 1998.

Il deputato Raffaele MAROTTA, rilevando che il provvedimento in esame risulta ben articolato, esprime perplessità sulle osservazioni formulate dal collega Mazzocchin nell'ultima seduta circa la possibilità riconosciuta all'ASI di promuovere corsi di formazione per specialisti. A tal proposito fa presente che un ente dotato di personalità giuridica che ha tra le sue funzioni quella di promuovere, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore aerospaziale anche predisponendo e coordinando appositi programmi, non può non svolgere anche attività di formazione specialistica. Ritiene invece opportuno il rilievo del relatore circa la mancata congruità del provvedimento in esame con la disposizione del decreto legislativo n. 204 del 1998 che riconosce alle amministrazioni competenti il compito di approvare i programmi di ricerca: non si comprende, pertanto, perché nel caso in esame il piano debba essere sottoposto all'approvazione del CIPE. È degna di rilievo anche la considerazione sull'articolo 10 secondo cui gli organi dell'Agenzia restano in carica fino alla scadenza determinata sulla base della norma vigente, mentre il direttore generale resta in carica fino all'entrata in vigore del regolamento. Tale differenziazione appare in linea con la nuova disciplina, secondo cui il direttore generale è nominato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN, relativamente ai rilievi del collega Marotta, precisa che un'Agenzia – quale è l'ASI – non dovrebbe disporre di proprio personale scientifico.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ si riserva di intervenire in altra seduta.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1998

102^a Seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 15,50.

(3551) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario

(Parere su emendamenti alla 11^a Commissione: in parte non ostativo, in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI si sofferma su ciascuno degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

Il senatore PASTORE osserva che l'emendamento 1.19 prevede una nuova disciplina dell'orario di lavoro, destinata ad essere applicata a decorrere dal 2001. Obietta, al riguardo, che la speciale procedura di esame dei decreti-legge non dovrebbe consentire l'integrazione dei provvedimenti d'urgenza, in sede parlamentare, con disposizioni la cui mancanza di urgenza è resa evidente da una decorrenza posticipata di tre anni.

Il senatore PINGGERA osserva, sullo stesso emendamento, che una nuova disciplina dell'orario di lavoro dovrebbe corrispondere a un canone di ragionevolezza tale da prevedere una capacità di adattamento alle differenze territoriali ed economiche, che tenga conto in particolare

del lavoro stagionale. Quanto agli emendamenti 1.3 e 1.24, essi risultano irragionevoli per la sproporzione tra la misura sanzionatoria e l'entità dell'illecito.

Il relatore BESOSTRI, quindi, ritiene di poter accogliere l'ultima obiezione avanzata dal senatore Pinggera precisandola nel senso che dovrebbe essere assicurata una maggiore possibilità di graduazione della misura sanzionatoria, abbassandone il livello minimo.

Quanto all'emendamento 1.19, ritiene di poter includere nel parere, come osservazioni, sia il rilievo del senatore Pastore che quello del senatore Pinggera.

Si conviene, infine, di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni esposte nel corso dell'esame sugli emendamenti 1.19, 1.3 e 1.24, e di formulare un parere di nulla osta sugli altri emendamenti.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1998

149^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(3551) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario

(Parere all'11^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; favorevole con osservazione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta di un decreto-legge recante disposizioni in materia di lavoro straordinario. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1, comma 2, riassegna al Fondo per l'occupazione le somme derivanti dalle sanzioni amministrative già previste dalla legislazione vigente e modificate al comma 1: sarebbe opportuno acquisire elementi informativi in ordine all'ammontare complessivo e all'attuale destinazione degli importi interessati dalla disposizione. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala che nell'emendamento 1.19, contenente disposizioni di riduzione dell'orario di lavoro, occorrerebbe chiarire se le misure previste sono riferite anche al settore pubblico, nel qual caso sarebbe opportuno valutare se da ciò possano derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, affluiscono, in base alla normativa precedente al decreto-legge, all'entrata del bilancio dello Stato, senza specifica destinazione, e che il relativo gettito è di entità trascurabile; per quanto riguarda l'emendamento 1.19, osserva che le misure previste non sembrano riguardare il lavoro dipendente pubblico, sottolineando,

peraltro, che, qualora si volessero estendere tali disposizioni anche al pubblico impiego, sarebbe necessario richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, al fine di quantificare gli effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

Il senatore RIPAMONTI, proponente dell'emendamento 1.19, precisa che esso, anticipando in parte i contenuti di un disegno di legge già presentato dal Governo, non riguarda i pubblici dipendenti.

Il senatore CURTO, pur riconoscendo che si tratta di un aspetto di merito da approfondire nella competente Commissione, rileva che nell'emendamento 1.19 non vi è coerenza tra la previsione di un recupero obbligatorio delle ore prestate in eccedenza all'orario previsto e la maggiorazione contributiva nel caso di prestazioni eccedenti l'orario normale settimanale.

Il senatore FERRANTE propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e, nel presupposto che le misure di cui all'emendamento 1.19 non si applichino al personale dipendente del settore pubblico, sugli emendamenti trasmessi.

La Sottocommissione accoglie, in fine, la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 22 ottobre 1998, ore 13

Audizione dei rappresentanti dell'ANPA, dell'ENEA, dell'ISPESL e dell'Istituto superiore di sanità in materia di radioprotezione, in relazione al rischio radiologico connesso con la chiusura del ciclo nucleare.
